

Sentenza 25/2021
Con 87



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro, nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Carmine Cataldo COLLAZZO

Presidente

Dott.ssa. Aida SABBATO

Consigliere

Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al nr. 81/2019 R.G., avente ad oggetto: "rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art. 409 n.3 c.p.c." e vertente

TRA

D. [redacted] s.p.a. (già F. [redacted] s.p.a.), con Sede in M.

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Goffredo e Giovanni Barone, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza, giusta procura speciale in atti;

APPELLANTE

E

M. [redacted] M. [redacted], nato a P. [redacted] il [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. V. M. [redacted], con studio in Salerno ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

APPELLANTE: riforma della sentenza impugnata ed accertamento del credito della banca, nei confronti del M _____, per € 18.052,00, nonché del credito complessivo, in capo a quest'ultimo, di € 30.782,00 per cui effettuate le compensazioni, il credito del M _____ nei confronti della banca è pari ad € 12.730,00, dichiarando di conseguenza illegittimo e revocando il decreto ingiuntivo n.285/2017 opposto; in via istruttoria, ammettere, se del caso, le istanze istruttorie, come articolate nel ricorso di primo grado; condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali;

APPELLATO: in via principale, conferma della sentenza impugnata, previa declaratoria della inammissibilità e della infondatezza dell'appello; in via subordinata, condannare l'appellante al pagamento della somma di € 44.280,73 (sottraendo dall'importo ingiunto la somma di € 47.759,000 l'importo di € 3.478,27 di cui al punto III in diritto della memoria difensiva depositata in appello), oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì del dovuto, ovvero dal giorno di ricezione della comunicazione di recesso immediato del preponente, e sino all'effettivo soddisfo; condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, disponendone la distrazione in favore del procuratore, per fattone anticipo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.3.2017, M _____ N _____ i domandava emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di FiL _____ a s.p.a., per l'immediato pagamento della somma di € 47.759,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo indennità sostitutiva del preavviso, della durata di giorni 100, decorrenti dalla comunicazione di recesso immediato del 28.6.2016, e sino al termine del periodo contrattuale di preavviso, avente naturale scadenza il 6.10.2016.

A fondamento del ricorso, la parte esponeva: di avere operato come promotore finanziario ed agente monomandatario per conto di F _____ s.p.a. in forza di contratto a tempo indeterminato; il 4.5.2016, con raccomandata ricevuta dalla preponente il 6.5.2016, egli recedeva dal contratto, dando alla committente il preavviso, come previsto dal contratto collettivo di




riferimento, della durata di mesi 5, ed avente naturale scadenza il 6.10.2016; la preponente, a sua volta, con missiva ricevuta il 28.6.2016 rinunciava al preavviso, recedendo con effetto immediato dal contratto; egli aveva pertanto diritto alla indennità sostitutiva, calcolata sui 100 giorni, intercorrenti dal 6.5.2016 e sino alla naturale scadenza del 6.10.2016, pari ad € 47.759,00, somma calcolata in base alla previsione di contratto ed alle provvigioni corrisposte nell'anno 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 28.6.2016 e sino al soddisfo.

Con ricorso depositato il 13.11.2017, F. s.p.a. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo che: il ricorrente non poteva considerarsi agente monomandatario, ma plurimandatario, come da previsione del contratto individuale depositato in atti; egli, pertanto, aveva diritto alla indennità sostitutiva solo per la durata residua di giorni 40, essendo pari, l'intero periodo di preavviso, a mesi 3 e non a mesi 5; le provvigioni maturate nel 2015 sulle quali calcolare l'indennità erano pari alla minor somma di 147.900,00, con conseguente indennità lorda spettante di € 16.208,30; l'agente era inoltre debitore, nei confronti della Banca, del trattamento economico aggiuntivo percepito, di € 18.052,00, giusta previsione della lettera integrativa del 4.2.2016, in forza della quale la somma corrisposta avrebbe dovuto essere restituita nell'ipotesi, tra l'altro, di recesso del promotore nel periodo incentivato, decorrente dall'1.1.2016 al 31.12.2017.

Stante quanto eccepito, l'opponente, evidenziando anche la sussistenza di ulteriori crediti in capo al promotore, non azionati nella fase monitoria, domandava disporsi la compensazione tra il credito vantato dall'opposto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ed il credito della banca alla restituzione del trattamento economico aggiuntivo percepito, di € 18.052,00, ritenuto che, al più, al promotore poteva essere riconosciuta la somma di € 12.730,00.

Si costituiva in giudizio l'opposto, il quale contestava, in primo luogo, le modalità di calcolo del dovuto, allegando che: egli aveva operato come monomandatario ed aveva diritto a 5 mesi di preavviso; che le clausole del contratto individuale e dell'accordo collettivo non erano coerenti con l'opzione interpretativa sostenuta dalla banca; le provvigioni corrisposte nel 2015 erano pari



ad € 171.932,30 come attestato dalla preponente nella certificazione unica rilasciata all'agente e depositata in atti; i crediti indicati dalla banca nell'atto di opposizione, in particolare il credito per provvigioni ordinarie 2016, non erano stati da lui azionati e non potevano essere considerate.

Il giudice, ritenuto non contestato il credito del promotore per l'importo di € 12.730,03 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei limiti della predetta somma e, con sentenza n. 49/2019, pubblicata il 31.1.2019, rigettava l'opposizione e dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo n.285/2017.

Infine, in sentenza, il giudice riteneva insussistenti i requisiti legittimanti l'invocata compensazione con il controcredito di € 18.082,00 perchè i due crediti non erano entrambi certi, liquidi ed esigibili, in quanto, in particolare, il controcredito opposto dalla banca era contestato.

Con atto depositato il 2.4.2019, D _____ s.pa. (già F _____ s.p.a.) proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, articolando i seguenti motivi di impugnazione: 1. Omessa valutazione e motivazione in ordine a tutte le argomentazioni difensive e le deduzioni probatorie della parte opponente, in particolare sotto il profilo della plurimandatarietà del rapporto e del non corretto calcolo del dovuto, che doveva essere liquidato in base alle provvigioni maturate nel 2015;

2. omessa pronuncia sulla eccepita compensazione, con argomentazioni inerenti la sola compensazione legale, mentre nel caso di specie doveva e poteva operare la compensazione giudiziale, tenuto conto che il credito opposto in compensazione di € 18.052,00, documentato, non era stato affatto contestato dall'opposto ed era in ogni caso di pronta liquidazione.

Stante tutto quanto allegato, l'appellante concludeva come riportato in epigrafe.

Si costituiva in giudizio l'appellato, il quale eccepiva la genericità del primo motivo di gravame, in ogni caso domandando il rigetto dell'appello in quanto, nel merito infondato, concludendo come in epigrafe.



All'udienza dell'11.2.2021, che si teneva mediante trattazione scritta, acquisite le note conclusive depositate dalle parti, la causa era decisa con dispositivo emesso all'esito della camera di consiglio.

L'appello è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le motivazioni che di seguito si espongono.

MOTIVAZIONE

In via preliminare, si osserva come il thema decidendum come individuabile in base alle allegazioni dell'attore ed alle eccezioni del convenuto, ricomprenda esclusivamente il credito azionato in via monitoria dall'odierno appellato, avente ad oggetto l'indennità sostitutiva del preavviso, ed il contro credito opposto in compensazione dell'appellante in primo grado, avente ad oggetto la restituzione del trattamento economico aggiuntivo corrisposto al promotore dal mese di gennaio 2016.

Restano invece estranei dal perimetro del decidere i crediti dei quali il promotore sarebbe titolare, diversi da quelli che quest'ultimo azionava in via monitoria.

Delineato il thema decidendum, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità, del primo motivo di gravame, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, che peraltro si difende con argomentazioni attinenti al merito delle contrapposte pretese, la banca ha ben specificato i motivi di censura, che concernono l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive e delle prove documentali offerte dall'opponente in primo grado, attinenti alla natura del mandato conferito contrattualmente all'agente e, di conseguenza, ai criteri di calcolo della indennità sostitutiva del preavviso.

Costituiscono punti nodali della controversia:

1. La qualificazione giuridica del mandato conferito al promotore finanziario nel contratto individuale "di agenzia senza rappresentanza per i promotori finanziari", depositato agli atti del giudizio da entrambe le parti;
2. La rilevanza, ai fini del calcolo della durata del preavviso e dell'indennità sostitutiva, dell'aver operato il promotore, concretamente ed in via di fatto, come agente monomandatario;

3. La facoltà della banca di opporre in compensazione, in giudizio, il controcredito, avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte al promotore a far data dal mese di gennaio 2016 a titolo di trattamento economico aggiuntivo.

Le questioni di cui ai punti 1 e 2 hanno rilevanza ai fini della liquidazione del credito azionato dall'odierno appellato in sede monitoria, la cui disciplina va individuata nell'art.10 dell'Accordo collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio, richiamato dagli artt. 23 e 24 del contratto individuale in tema di preavviso, indennità sostitutiva ed indennità di fine rapporto.

L'appellante sostiene che il giudice del primo grado avrebbe fatto proprie le argomentazioni sviluppate dall'opposto, senza valutare le argomentazioni difensive e gli elementi probatori offerti, invece, del preponente a sostegno delle proprie deduzioni, il cui elemento centrale era costituito dalle caratteristiche del mandato conferito all'agente, come evincibili dal contratto individuale.

All'art. 1 del contratto le parti convenivano " *..La banca incarica il promotore, che accetta, di promuovere la conclusione di contratti di collocamento e distribuzione, in nome e per conto della banca, aventi ad oggetto i prodotti ed i servizi di cui all'Allegato "Prodotti distribuiti e provvigioni" del presente contratto....*".

All'art. 3 le parti specificavano che l'incarico " *non era assistito da patto di esclusiva anche di zona*" in favore dell'agente... con conseguente facoltà della banca " *di trattare e concludere direttamente affari con la clientela e di avvalersi, nell'area di intervento del promotore di altri soggetti abilitati.... Senza che sugli affari così conclusi spetti al promotore alcuna provvigione...*".

All'art. 4 si conveniva che " *il promotore, anche per interposta persona... si impegna a non assumere incarichi ea non svolgere attività, sia direttamente, dia indirettamente in concorrenza con la banca.... In aggiunta il promotore si asterrà a) da ogni azione o attività mirata al reclutamento di promotori finanziari...b) dallo svolgimento della propria attività in uffici in cui siano presenti soggetti operanti per conto di banche, SIM, società fiduciarie, compagnie di assicurazione, soggetti che svolgono attività di brokeraggio assicurativo, agenti di cambio...* Nell'ipotesi in cui il

promotore assuma incarichi nell'interesse di soggetti proponenti non in concorrenza con la banca, ne dovrà dare comunicazione a mezzo di lettera raccomandata...".

Infine, il punto 10.9. dell'art. 10, testualmente prevedeva (e l'argomentazione è utilizzata dall'appellato a sostegno della monomandatarietà dell'incarico) che *"il promotore si impegna comunicare tempestivamente alla banca lo svolgimento di attività in concorrenza diretta con quella della banca stessa, esercitata in qualsiasi forma dal coniuge/fratello/genitore/ figlio...."*

Gli artt.3,4,10 erano oggetto di specifica sottoscrizione da parte dell'agente, in forza degli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'interpretazione della contrattazione individuale va condotta con l'ausilio della disciplina generale, in tema di agenti mono/plurimandatari e di esclusiva, previsti dalla contrattazione collettiva.

L'art. 2, commi 1 e 2 dell'accordo richiamato dal contratto individuale prevede che *"salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio, di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di loro.. il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandatario) all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare gli affari di più ditte in concorrenza tra di loro..."*

Dalla formulazione testuale del contratto individuale è evidente come le parti abbiano derogato in parte, alla previsione generale di cui all'art. 1743 c.c., prevedendo la facoltà del solo preponente di trattare affari, direttamente o per mezzo di altri promotori, nella medesima zona affidata al promotore finanziario, sul quale, invece, era stato posto l'obbligo di non svolgere attività, né direttamente né per interposta persona, in concorrenza con la banca, come previsto in via generale dall'art. 1743 c.c. a norma del quale la clausola di esclusiva è elemento naturale del contratto di agenzia, derogabile dalle parti.



Nel rapporto tra le parti, peraltro, la "zona" è individuabile sia in base al criterio territoriale (tutto il territorio della Repubblica) sia in base al tipo di prodotti rientranti nel mandato, elencati nell'allegato A) al contratto.

Dalle lettura combinata del contratto individuale e del contratto collettivo, nelle parti sora riportate testualmente, si desume che l'agente monomandatario non è semplicemente colui che, nell'ambito della zona, non può trattare affari per ditte in concorrenza rispetto alla mandante, ma è colui che non può, in essa, trattare affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.

Conclusivamente, ed in ordine alla questione di cui al precedente punto 1, il promotore aveva facoltà di operare per conto più preponenti, purchè non si trattasse di imprese in concorrenza con la banca; egli aveva contrattualmente assunto un obbligo di esclusiva, ma non un obbligo di operare in qualità di monomandatario.


In merito alla questione di cui al punto 2, il promotore sostiene che, ai fini della indennità sostitutiva del preavviso, dovrebbe ascriversi rilevanza anche al fatto dell'avere, in concreto, l'agente operato come monomandatario, pur non essendovi contrattualmente obbligato.

A fondamento della propria tesi, fatta propria dal giudice, la parte appellata pone alcune massime della Corte di Cassazione che, in materia di massimali contributivi, hanno ascritto rilevanza allo svolgimento, di fatto, dell'incarico per conto di una sola preponente.

Le massime si riferiscono alla interpretazione dell'art. 6 della L. 2 febbraio 1973, n.12 la quale prevede un maggior massimale contributivo per l'agente "impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente". (massime prodotte Cass. nn. 4877/2000 e 17080/2007)

L'indirizzo giurisprudenziale invocato dal resistente, tuttavia, oltre a non esser univoco, appare anche superato da un indirizzo più recente, che appare condivisibile.


Da ultimo, infatti, la Corte, riconducendo ad unità le precedenti pronunce sull'argomento, ha sostenuto la centralità, nella qualificazione del rapporto di agenzia e del modo di atteggiarsi della clausola di esclusiva, della pattuizione contrattuale, essendo irrilevante che l'agente, non



contrattualmente obbligato, abbia di fatto operato come monomandatario. (Cass. n. 13979/2008 ma anche la più recente Cass. n. 3851/2017 parte motiva)

Nella sentenza del 2008, la Corte rilevava che *"...la giurisprudenza della Corte ha precisato che, ai sensi della L. 2 febbraio 1973, n. 12, art. 6, il più alto massimale di contribuzione annua è riservato soltanto a quegli agenti o rappresentanti di commercio che si siano obbligati ad esercitare la loro attività nei confronti di un solo mandante a mezzo di accordo, accordo che può essere stipulato con assoluta libertà di forme e provato con ogni mezzo, tenendo anche conto del fatto che la comunicazione all' Enasarco da effettuarsi nel termine previsto dal regolamento emanato con D.M. 20 febbraio 1974, può essere fatta con qualunque modalità, anche con il versamento dei maggiori contributi previsti per l'agente monomandatario, purchè idonea comunque a consentire all'ente di previdenza di effettuare tempestivi ed efficaci controlli nel corso del rapporto (Cass. 6 novembre 2000, n. 14444; 9 febbraio 1994, n. 1302). Peraltro, il ricorrente invoca altri precedenti, tentando di valorizzare il riferimento letterale in essi contenuto al fatto che il diritto dell'agente monomandatario alla contribuzione su un più alto massimale "sorge in funzione dell'esercizio effettivo dell'attività così particolarmente connotata" (Cass. 14 aprile 2000, n. 4877; 4 marzo 1998, n. 23839). In realtà, valutando il complesso delle motivazioni delle decisioni richiamate, l'orientamento espresso la giurisprudenza della Corte risulta univoco: la legge non consente dubbi circa la necessità che l'agente assuma verso il preponente "l'impegno" a non esercitare la sua attività per altri; nessuna rilevanza, quindi, può attribuirsi al mero accadimento di fatto che, nei periodi considerati, non vi siano stati altri rapporti di agenzia, sussistendo la possibilità di costituirli lecitamente; il principio di diritto è che l'obbligo verso il preponente di non accettare altri incarichi di agenzia indipendentemente dall'oggetto, al di là, quindi, della pattuizione di eventuale "esclusiva" ai sensi dell'art. 1743 c.c., può essere, nel regime giuridico anteriore alle modificazioni dell'art. 1742 c.c., stipulato anche verbalmente e provato con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. Orbene, da questo principio non si è discostata la sentenza impugnata,*

9



che ha deciso la controversia rilevando come nessuna prova fosse stata fornita in ordine all'assunzione dell'impegno di agire quale "monomandatario". In particolare, osserva che la documentazione acquisita, al di là del diverso patto di "esclusiva", non conteneva elementi che potessero suffragare la tesi del F., anzi, al contrario, la lettera 19.10.1995 dell'Enasarco comunicava all'agente che fino al 31.5.1988 i contributi erano stati versati nei limiti previsti per gli agenti plurimandatari....".

Né indicazioni dirimenti, e principalmente coerenti con la tesi del resistente, si rinvennero nella contrattazione collettiva, il cui art. 2 fa chiaramente riferimento all'agente monomandatario come colui che si sia obbligato ad operare come tale in forza di un patto di esclusiva, irrilevante essendo l'utilizzo di diversa formulazione nel successivo art. 10, che va interpretato alla luce dell'art. 2.

D'altronde, le massime della Corte di Cassazione di riferiscono ad istituti diversi, per i quali vigono norme diverse, la cui formulazione testuale, che non si applica all'odierna controversia, poteva anche prestarsi a diversa interpretazione.

Conclusivamente, le massime evidenziate non possono applicarsi estensivamente alla fattispecie del preavviso e, se anche esse potessero essere applicate, da esse non discende l'accoglimento delle tesi dell'appellato.

Stante tutto quanto sopra, accertata l'irrelevanza, ai fini della liquidazione della indennità sostitutiva del preavviso, della circostanza che l'unica fonte di reddito del promotore sia stato, nel 2015, il contratto con la Fi s.p.a. allo stesso spettava un periodo di preavviso pari a 3 mesi, e non a 5 mesi, come allegato dal ricorrente in fase monitoria.

In ordine al quantum, le modalità di calcolo utilizzate dalle parti non appaiono affatto dissimili e, pertanto, ad esse si farà riferimento, prendendo a base del calcolo le somme erogate al promotore



finanziario dalla banca nel 2015, come documentate nella certificazione unica, proveniente dalla banca stessa, in € 171.932,30 lordi.

Sul punto, l'art. 10 dell'accordo collettivo prevede che la parte recedente che in qualsiasi momento intende porre fine con effetto immediato al rapporto, sia tenuta a corrispondere, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento, pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.

Al penultimo comma l'art. 10 prevede inoltre che "l'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia".

Sul punto, pertanto, appare corretto porre a base del calcolo le somme indicate nella certificazione unica del 2015 che rappresentano le somme corrisposte al promotore a titolo di provvigioni.

In fatto, il 6.5.2016 la banca riceveva la lettera di recesso del promotore dal contratto e, con lettera ricevuta dal promotore il 27.6.2016, rinunciava al preavviso, recedendo dal contratto con effetto immediato, preannunciando la corresponsione della indennità sostitutiva da raggugliare alla durata complessiva del preavviso per gli agenti plurimandatari, di mesi 3, decorrenti dalla intimazione del recesso dell'agente il 6.5.2016, e pertanto avente quale termine finale il 6.8.2016.

Ed allora, dividendo le provvigioni lorde corrisposte per 12 si ottiene la somma costituente 1/12 della indennità, di € 14.327,69; detta somma va divisa per 30, per ottenere la quota giornaliera media spettante che è pari ad € 477,59; questa somma va moltiplicata per 40, ovvero per i giorni di preavviso spettanti dalla data di recesso immediato della banca sino alla sua naturale scadenza, da individuare nel 6.8.2016 per una somma complessiva di € 19.103,60 (€ 477,59 x 40); il credito del promotore è pertanto pari al lordo ad € 19.103,60, somma sulla quale, via via annualmente rivalutata, competono gli interessi legali dal dovuto (data di ricezione del recesso con effetto immediato della banca) al soddisfo, trattandosi di crediti da lavoro.

In merito al punto 3, l'appellante sostiene che il giudice, erroneamente ritenendo non operanti i presupposti propri della compensazione legale, non ha accolto l'eccezione di compensazione formulata dalla banca, che aveva eccepito al sussistenza di un proprio controcredito, pari ad € 18.052,00 dovute dall' agente a titolo di restituzione delle somme corrisposte da gennaio 2016, a titolo di trattamento economico aggiuntivo.

Il controcredito della preponente non solo non era stato contestato dall'opposto, ma era sorretto da prova documentale, con conseguente operatività della compensazione giudiziale.

La censura è condivisibile.

L'appellante aveva depositato nel giudizio di primo grado una pattuizione integrativa stipulata tra le parti in forza della quale essa riconosceva al promotore una provvigione aggiuntiva (provvigione diretta di management), oltre ad una provvigione straordinaria ed ad un contributo logistico.

Le parti convenivano che il trattamento economico aggiuntivo erogato avrebbe dovuto essere restituito, tra l'altro, in caso di scioglimento del rapporto per iniziativa dell'agente *“durante il periodo incentivato ed i dodici mesi successivi al termine di tale periodo”*; la decorrenza del periodo incentivato era concordata dalle parti nel periodo gennaio 2016 – dicembre 2017.

Il recesso del promotore ricade nel periodo incentivato, mentre l'appellante depositava la prova della somme mensilmente corrisposte all'agente a tale titolo, pari ad € 18.052,00 lordi come da cedolini provvigionali versati in atti.

L'odierno appellato, nel giudizio di primo grado non contestava affatto il controcredito opposto in compensazione, limitandosi a sua volta ad opporre in compensazione il proprio controcredito. (cfr. pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta)

Pertanto, va senz'altro accolta, nei limiti di quanto domandato, l'eccezione di compensazione tempestivamente formulata dalla odierna appellante, accertando la sussistenza del controcredito in

capo a quest'ultima, di € 18.042,00 dovute a titolo di restituzione delle somme percepite dal promotore a titolo di trattamento economico aggiuntivo, e la compensazione di questo con il credito vantato dall'agente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, sino a reciproca concorrenza.

Conclusivamente l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata:

va revocato il decreto ingiuntivo n. 285/2017, con condanna dell'appellante, a pagare, in favore di M. _____ a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma lorda di € 19.103,60, oltre ad interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo;


va accertato in € 18.052,00 lordi il controcredito dell'appellante nei confronti dell'appellato, a titolo di trattamenti economici aggiuntivi percepiti e da restituire come da pattuizioni aggiuntive dalle parti stipulate, con declaratoria della compensazione tra i due crediti, sino a reciproca concorrenza.

In ordine alle spese di lite, va considerato come nella odierna controversia sia comunque stato riconosciuto un credito del promotore nei confronti del preponente, sebbene di minore importo rispetto a quanto ingiunto in decreto, e peraltro di importo maggiore rispetto a quanto dedotto dalla parte appellante; di conseguenza si ritiene aderente agli esiti complessivi del giudizio di porre a carico dell'appellante il pagamento di 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, compensandole per la restante parte.

In ordine al quantum, va fatta applicazione dei criteri di cui al d.m. 55/2014, applicando i parametri tariffari nei valori medi e secondo il valore della causa, liquidando le spese, per l'intero, ovvero al lordo della disposta compensazione, in € 7.025,00 per il primo grado ed in € 3.777,00 per il presente grado di giudizio, disponendone il pagamento in favore del procuratore di parte appellata, per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 2.4.2019 da D. _____ s.p.a. (già F. _____) nei confronti di




M. ... M. ... avverso la sentenza del Tribunale g.d.l. di Potenza n. 49/2019
pubblicata il 31.1.2019, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo e condanna D[...]
s.p.a. a pagare, in favore di M[...]
M[...], a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, la somma lorda di € 19.103,60, oltre ad interessi legali sulla predetta somma, via via rivalutata, dal dovuto al saldo;
- 2) Accerta in € 18.052,00 lordi il controcredito dell'appellante nei confronti dell'appellato, a titolo di trattamenti economici aggiuntivi percepiti da quest'ultimo, e dichiara la compensazione tra i due crediti sino a reciproca concorrenza;
- 3) Pone in capo all'appellante il pagamento di 1/3 delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, compensandole per la restante parte, e liquidandole, per l'intero, in € 7.025,00 per il primo grado ed in € 3.777,00 per il presente grado di giudizio.

Così deciso in Potenza 11.2.2021

Il giudice estensore

Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO



Il Presidente

Dott. Carmine Cataldo COLLAZZO



IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA

Nicolina Laguardia



IL CANCELLIERE
Nicolina LAGUARDIA

Nicolina Laguardia